

Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia (emanato con D.R. n. 637/07 del 01.08.2007, modificato con D.R. n. 312. del 10.04 201).

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, c. 7, lett. i) del D.M. 22/10/2004, n. 270 e dell'art. 23, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo si applica agli studenti in corso di tutti i Corsi di Studio.
- 2. Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. A tal fine lo studente deve comprovare, secondo le norme che seguono, la condizione che dà titolo all'accesso allo status di studente a tempo parziale.
- 3. Valgono le seguenti definizioni:
 - a) Studente lavoratore:
 - studente impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione.
 - b) Studente impegnato nella cura dei propri familiari:
 - studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del familiare deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari.
 - c) Studente affetto da patologie:
 - studente affetto da patologie che non consentono la frequenza sistematica delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami, quali previsti per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico.
- 4. Fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione, lo studente a tempo parziale deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.





Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia (emanato con D.R. n. 637/07 del 01.08.2007, modificato con D.R. n. 34. del 10...0424

Articolo 2

Accordo di studio a tempo parziale

- 1. Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1 possono presentare un'istanza volta a sottoscrivere un accordo di studio a tempo parziale. L'accordo stabilisce la durata degli studi in deroga alla durata normale, il numero dei crediti formativi da conseguire nell'anno per conservare tale *status* e il regime dei contributi da pagare.
- 2. Lo studente che opta per il part-time sottopone il piano degli studi scelto all'approvazione del proprio Corso di studio.
- 3. Per i corsi di laurea triennali lo studente potrà acquisire un numero massimo di:
 - 45 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni;
 - 36 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo cinque anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo sei anni.

Per i corsi di laurea magistrale lo studente potrà acquisire un numero massimo di:

- 40 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo tre anni;
- 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni.
- 4. Il numero dei crediti previsti all'interno delle diverse tipologie di part-time può variare fino ad un limite di 5 crediti in meno o in più, a seconda della ripartizione didattica prevista dal corso di studio di appartenenza.
- 5. Lo studente a tempo parziale è tenuto a corrispondere l'80% delle tasse e contributi universitari (calcolati con l'algoritmo previsto nella disciplina tasse e contributi), oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale.
- 6. Fermo restando il criterio per il calcolo della fascia di reddito, le tabelle per il calcolo della fascia di merito sono adeguate rispetto al valore di crediti massimi da raggiungere.
- 7. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata legale del corso". La richiesta può essere effettuata una sola volta e non può essere formulata richiesta di passaggio dal tempo parziale al tempo normale.
- 8. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta.



Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia (emanato con D.R. n. 637/07 del 01.08.2007, modificato con D.R. n36... del(0.042n2)

- 9. Lo studente che non si sia laureato entro l'ultima sessione prevista dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso. Gli studenti fuori corso non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale.
- 10. In caso di passaggio ad altro Corso di laurea lo *status* di studente part-time rimane sospeso e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta al Dipartimento a cui afferisce il nuovo Corso di laurea.
- 11. Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti concordati. In caso di superamento lo studente assumerà automaticamente lo *status* di studente a tempo pieno con l'obbligo di versamento delle tasse per intero.

Articolo 3

Posti disponibili e status di studente

- 1. Il Senato Accademico definisce ogni anno il contingente di posti disponibili per studenti a tempo parziale, eventualmente fissando la percentuale da riservare alle immatricolazioni. I posti eventualmente non utilizzati per ciascun Corso di Laurea potranno essere distribuiti tra gli altri.
- 2. Le istanze per l'accesso allo *status* di studente part-time, predisposte secondo i fac-simile allegati al presente Regolamento, dovranno essere consegnate alla Segreteria Studenti Unica dal 1° agosto al 30 settembre. La Segreteria provvederà, dal giorno successivo alla scadenza a trasmettere la documentazione pervenuta ai Dipartimenti interessati.
- 3. Lo studente che si iscrive come studente a tempo parziale ad un anno successivo al primo dovrà presentare un proprio percorso formativo, distribuendo gli insegnamenti, per i quali non ha ancora superato i relativi esami, negli anni successivi previsti dal percorso prescelto, nel rispetto delle propedeuticità.
- 4. Possono optare per il part-time gli studenti ai quali, alla data di presentazione della domanda, residui di conseguire almeno 120 crediti formativi per corsi di laurea triennali o 60 crediti formativi per corsi di laurea magistrale.
- 5. Il Consiglio di corso di studio procederà alla ricostruzione della carriera verificando i crediti raggiunti al momento della domanda ed attribuendo
- allo studente un anno di corso pari a quello raggiunto sulla base della richiesta di tempo parziale, come se questa fosse stata posta all'atto dell'immatricolazione
- 6. Al Consiglio di Dipartimento spetta l'approvazione del percorso formativo individuale.





Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia (emanato con D.R. n. 637/07 del 01.08.2007, modificato con D.R. n. 126. del (9.0424).

Articolo 4

Esclusione dai benefici

- 1. Lo studente part-time è escluso dai benefici erogati direttamente dall'Ateneo (eventuali riduzioni su tasse e contributi, borse di studio, collaborazioni studentesche part-time, etc.).
- 2. Lo *status* di studente part-time è alternativo a quello dello studente lavoratore.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.